



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 21/02/2017 N. 13

Oggetto: RECUPERO SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI. INCARICO.

L'anno , addi ventuno , del mese di febbraio , alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale nella seduta del 20.05.2016 con delibera n. 15 nell'adottare il bilancio di previsione triennio 2016/2018 ha contestualmente approvato l'emendamento presentato dal Sindaco con nota prot. n. 12479 del 05.05.2016, vistato favorevolmente dal Collegio dei Revisori Contabili, e che prevedeva ""l'istituzione di capitolo in entrata "Somme derivanti da recupero spese legali sostenute dall'ente a causa di terzi" con una previsione in entrata non inferiore ad €. 100.000,00 con espresso indirizzo alla Giunta ed ai funzionari di stabilire prioritariamente la destinazione dell'importo corrispondente ad incrementare lo stanziamento a valere suui fondi comunali per le attività dell'Ufficio di Piano costituito ex lege 328/00 per iniziative in favore di disabili, famiglie disagiate, soggetti in condizione di svantaggio sociale, bambini autistici.""

- Con delibera di G.C. n.56 del 18.05.2016 avente ad oggetto *Recupero Rimborso Spese Legali* si stabiliva di autorizzare il legale rappresentante

dell'ente, caso per caso, a seguito di approfondita istruttoria degli uffici competenti *ratione materiae* ad attivare nei confronti dell'originario denunciante o di chiunque altri abbia dato causa con la propria condotta dolosa o colposa ai procedimenti, le azioni esperibili nell'interesse del Comune di Ischia per il recupero delle spese sostenute per le finalità di cui in premessa.

La delibera che costituisce atto di indirizzo per gli uffici veniva adottata sui seguenti presupposti di fatto e di diritto:

- L'art. 7-bis, comma 1, D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.125 che ha disposto modifiche del comma 5 dell'art.86 del D.Lgs. 267/00 Testo Unico degli Enti Locali ha introdotto -tra l'altro- la previsione di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali coinvolti in procedimenti penali a causa del mandato, sancendone l'ammissibilità, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;  
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.

- Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347, peraltro, l'ente nel perseguimento dei propri fini istituzionali, deve assicurare il patrocinio gratuito ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, essendo la difesa destinata a far accertare la liceità o la legittimità del comportamento posto in essere, direttamente riconducibile all'Ente come azione propria di quest'ultimo, a condizione che il procedimento si sia risolto con assoluzione con formula piena, in assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, in presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, ed in assenza di dolo o colpa grave.

- Pervengono all'ente -in esito a procedimenti conclusi con assoluzione con la formula più ampia, e/o di archiviazione, numerose istanze di rimborso di spese legali da parte di amministratori e funzionari coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all'esercizio del mandato ed a causa di esso, di volta in volta esaminate dagli uffici in relazione alla natura della formula assolutoria, alla verifica del conflitto di interesse tra l'ente ed il soggetto istante anche *ex post*, alla assenza di dolo o di colpa nella condotta all'origine del procedimento, alla legittimità amministrativa degli atti adottati.

- Le istanze di rimborso, quando risultano fondate all'esito della istruttoria e sulla base delle sentenze prodotte dagli istanti, possono determinare il pagamento di rilevanti importi da parte dell'ente, sia in considerazione del numero dei procedimenti incardinati che delle complesse vicende processuali dei soggetti coinvolti.

- Il Comune di Ischia tenuto al rimborso nei casi espressamente previsti dalla legge e sussistendone i presupposti, ha l'obbligo di ripetere dall'originario denunciante o da chiunque abbia dato causa al procedimento con la propria condotta dolosa o colposa, la somme che è tenuto a rimborsare ad amministratori e funzionari per le spese legali sostenute nel procedimento subito per fatti ed atti connessi allo svolgimento del mandato, non potendo

rimanere imputati all'ente e quindi alla collettività, i costi per spese di giustizia sopportati a causa di procedimenti penali quando essi non dovevano nemmeno iniziare, come è acclarato in tutti i casi nei casi l'archiviazione venga richiesta dal Pubblico Ministero procedente all'esito delle indagini conseguenti alla presentazione di denunce o querele, stante l'obbligatorietà dell'azione penale nel nostro ordinamento in presenza di *notizia criminis* da chiunque provenga.

- La rilevanza causale del complessivo comportamento del denunciante nella produzione dell'evento dannoso subito dal Comune, non può infatti ritenersi esclusa sulla base di quanto previsto dall'ordinamento in tema di inizio e prosecuzione dell'azione penale, giacché, se non può negarsi il potere-dovere del Pubblico Ministero, titolare dell'azione penale, di vagliare la fondatezza della notizia di reato, non di meno può fondatamente dubitarsi che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria nel procedimento non può né deve costituire una scriminante idonea a sollevare il denunciante da ogni responsabilità civile e ciò non solo quando si dimostri *ex post* che egli ha agito con dolo (ricorrendo in tal caso la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art.368 c.p. *Calunnia*, reato perseguibile d'ufficio o su denuncia del soggetto innocente, falsamente accusato) ma anche nel caso in cui il denunciante abbia anche solo colposamente ignorato l'obbligo di correttezza e di diligenza che la legge impone a qualsiasi cittadino in virtù del generalissimo principio del *neminem ledere* ex art.2043 c.c. (Cfr.Tribunale di Roma Sent.14 aprile 1989 "Se è indiscutibile che il giudice dispone di strumenti adeguati per sceverare, con immagine evangelica, il loglio dal grano, è peraltro del pari certo che tale potere non può essere considerato di per sé come preclusivo all'insorgere della responsabilità civile di soggetti che con proprie iniziative hanno provocato l'intervento del giudice stesso, intervento poi sfociato nell'adozione, in ipotesi anche non adeguatamente meditata o suffragata da riscontri, di quei procedimenti di cui si lamenta la dannosità")

- Peraltro lo stesso Tribunale sottolinea come la posizione del magistrato inquirente, nell'attuale ordinamento, non può essere considerata idonea ad assorbire ogni elemento pregresso portato al suo esame, giacché egli stesso ben può essere deviato nel suo libero convincimento da prospettazioni colposamente nocive per il soggetto accusato svolte doviziosamente dal denunciante, risultando l'estraneità dell'incolpato solo a seguito della doverosa attività di indagine conseguente alla denuncia presentata.

Si deve quindi sostenere che chi contribuisce con la propria *azione* od *omissione colpevole* o mediante comportamento *irresponsabile* e *negligente*, a causare ad altri danno ingiusto concorrendo ad un erroneo convincimento dell'autorità procedente, deve essere chiamato a rispondere civilmente del suo operato, in quanto è indiscutibile che i poteri di accertamento dell'inquirente, pur sussistenti nella loro pienezza, possono subire condizionamenti in base ad elementi di fatto con corrispondenti al vero, forniti da soggetti che versano *in colpa per leggerezza* e/o *negligenza* in forza di un antiggiuridico e presunto diritto alla denuncia di ipotesi di reato quand'anche insussistenti. (in tal senso Cfr.Tr.Rm.Sent.14.04.89).

CONSIDERATO CHE alla stregua della istruttoria compiuta dagli uffici è risultato che :

1. Con Ordinanza emessa in data 6.07.2016, il GIP presso il Tribunale di Napoli uff. 19 sez. pen. - dr.ssa Ferrigno, disponeva l'archiviazione del proc. pen. n° 25196/13 R.G. nr, iscritto nei confronti del Sindaco d'Ischia ing.Giuseppe Ferrandino, dei componenti della Giunta Comunale e del Comandante della P.M. Elio D'Amato, in seguito alla

denuncia del Consigliere avv. Bernardo per il reato di cui all'art.323 c.p. per avere il Comune di Ischia adottato la delibera che disciplinava l'area di parcheggio temporanee a pagamento. All'uopo occorre rilevare che il PM aveva avanzato richiesta di archiviazione al GIP, il quale, a seguito di opposizione dell'avv. Bernardo Carmine aveva fissato udienza Camerale al fine di valutare le argomentazioni dell'opponente. Nel caso di specie, il GIP in accoglimento delle istanze difensive disponeva l'**archiviazione** con conseguente diritto degli incolpati ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel relativo procedimento.

2. Con Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli dr.ssa Terzi nell'ambito del proc. pen n°30949/13 R.G. nr, veniva disposta l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti del Sindaco d'Ischia ing. Giuseppe Ferrandino, in seguito alla denuncia del consigliere avv. Bernardo per il reato di cui all'art.328 c.p. per non aver il Sindaco riscontrato nel termine di 30 giorni una interrogazione a firma del Consigliere Bernardo. Al riguardo, si precisa che il PM aveva avanzato richiesta di archiviazione al GIP, il quale, a seguito di opposizione dell'avv. Bernardo Carmine aveva fissato Udienza Camerale al fine di valutare le argomentazioni dell'opponente. Nel caso di specie, il GIP in accoglimento delle istanze difensive disponeva l'**archiviazione** con conseguente diritto dell' incolpato ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel relativo procedimento.
3. Con Sentenza di *Non Luogo a Procedere* emessa in data 17.05.2016 dal GUP di Napoli – dr Alabiso - 13 sez. pen.- nell'ambito del proc. pen n° n°39388/2013 aperto nei confronti del Sindaco d'Ischia ing. Giuseppe Ferrandino e del Dirigente UTC arch. Silvano Arcamone, in seguito alla denuncia del consigliere avv. Bernardo per il reato di cui agli artt. 323, per aver parzialmente revocato una ordinanza interdittiva di un'area interessata da fenomeni franosi adottata dal vice Sindaco p.t., a seguito di lavori di certificate attività di mitigazione del rischio . Al riguardo, si precisa che il PM procedente dr.ssa Buda, aveva avanzato richiesta di archiviazione al GIP, il quale, disponeva imputazione coatta. Il procedimento si concludeva come suindicato con sentenza di non luogo a procedere perché "**il fatto non sussiste**" con conseguente diritto degli incolpati ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel relativo procedimento.
4. Con Ordinanza emessa in data 11.01.2016 il GIP presso il Tribunale di Napoli, dr.ssa M.Cimma – uff. 36 sez. pen., disponeva l'archiviazione del proc. pen n° 36241/14 aperto nei confronti del Sindaco d'Ischia ing. Giuseppe Ferrandino, in seguito alla denuncia del consigliere avv. Bernardo per il reato di cui agli artt. 323 e 314 c.p. per aver autorizzato -per alcune ore di un'unica giornata- la registrazione di un video musicale da parte dell'artista Sal da Vinci presso la Torre detta di Michelangelo di proprietà comunale nella baia di Cartaromana ritenendo di interesse pubblico la diffusione delle immagini del monumento in un video musicale di vasta diffusione. Al riguardo, si precisa che il PM aveva avanzato richiesta di archiviazione al GIP, il quale, a seguito di opposizione dell'avv. Bernardo Carmine aveva fissato udienza Camerale al fine di valutare le argomentazioni dell'opponente. Nel caso di specie, il GIP in accoglimento delle istanze difensive disponeva l'**archiviazione** con conseguente diritto dell' incolpato ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel relativo procedimento.
5. Con Ordinanza emessa in data 29.06.2016 il GIP presso il Tribunale di Napoli dr.ssa Pilla, disponeva l'**archiviazione** del proc. pen n° 38754/13 R.G. nr, iscritto nei confronti del Sindaco d'Ischia ing. Giuseppe Ferrandino e del Segretario Generale dott. Giovanni Amodio, in seguito alla denuncia del consigliere avv. Bernardo per il reato di cui all'art. 328 c.p. c.p per non aver riscontrato nel termine di 30 giorni l'interrogazione prot. a firma del Consigliere Bernardo con conseguente diritto dell' incolpato ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel relativo procedimento.

RITENUTO che corrisponde all'interesse pubblico, ed anzi nel suo doveroso perseguimento, adottare ogni iniziativa per tenere indenne il Comune di Ischia dagli oneri derivanti dalle richieste di rimborso per spese di giustizia -

ammontanti per i soli procedimenti elencati ad oltre 60.000 Euro- da parte di amministratori e dipendenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 7-bis, comma 1, D. L 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.125 che ha disposto modifiche del comma 5 dell'art.86 del D.Lgs. 267/00, nonché ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347 in tutti i casi in cui il procedimento sia imputabile ad iniziativa dolosa o colposa di terzi. Ritenuto che nel perseguimento dell'interesse pubblico occorre conferire incarico ad esperto avvocato civilista che previa approfondito esame dei procedimenti e del loro esito e previa diffida ai soggetti responsabili provveda ad agire giudizialmente al fine di ottenere dal Tribunale adito la condanna dei responsabili -nei casi in cui risulti incontrovertibile- alla refusione in favore del Comune di Ischia delle spese legali rimborsate agli amministratori e ai dipendenti aventi titolo.

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Ischia approvato e vigente;

Visti i pareri resi dai Responsabili degli Servizi interessati ai sensi del D.lgs 267/00

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

### DELIBERA

- La premessa è parte integrante del deliberato e ne costituisce linea di indirizzo per gli uffici.

- Conferire incarico all'avv. Gianluca Abbate con studio legale in Napoli alla Galleria Vanvitelli 33 esperto avvocato civilista che, previo approfondito esame dei procedimenti penali di cui in premessa e del loro esito definitivo e previa diffida ai soggetti responsabili, provveda ad agire giudizialmente al fine di ottenere dal Tribunale adito la condanna dei responsabili -nei casi in cui risulti incontrovertibile- alla refusione in favore del Comune di Ischia delle spese legali rimborsate agli amministratori e ai dipendenti aventi titolo.

- Autorizzare il legale rappresentante dell'ente, caso per caso a conferire mandato per le azioni giudiziarie esperibili nei confronti dell'originario denunciante o di chiunque altri abbia dato causa con la propria condotta *dolosa* o *colposa* ai procedimenti, nell'interesse del Comune di Ischia per il recupero delle spese sostenute per le finalità di cui in premessa.

- Di affidare il predetto incarico alle seguenti condizioni:

- 1) il Comune di Ischia elegge domicilio presso lo studio legale del predetto professionista in Napoli alla Galleria Vanvitelli n.33;
- 2) l'Ente corrisponde al professionista incaricato, per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, l'importo forfettario di €. 2.000,00 oltre cpa e iva, da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale;
- 3) a titolo di acconto sull'importo forfettario predeterminato potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 40% dell'importo complessivo, dietro presentazione di fattura elettronica;
- 4) le spese e competenze eventualmente riconosciute in sentenza verranno recuperate dal professionista incaricato senza alcun onere a carico dell'Ente e versate al Comune di Ischia, il quale provvederà a liquidare solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall'Ente;
- 5) il professionista incaricato si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'Ufficio Contenzioso nonché a relazionare sullo stato dei procedimenti;

6) lo stesso professionista si obbliga a restituire copia della presente delibera di conferimento dell'incarico sottoscritta per accettazione e a firmare la relativa convenzione;

- di incaricare il Responsabile del 1° Servizio di sottoscrivere con il predetto professionista atto di convenzione riportante le condizioni suindicate;
- di impegnare la spesa di €. 2.537,60 (€. 2.000,00 oltre cpa e iva) sul capitolo n. 405/10 del bilancio del corrente esercizio finanziario missione 01.02 titolo 1 , giusto impegno contabile n.430 assunto dal Servizio Ragioneria;
- di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con separata ed unanime votazione

delibera

- di dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n.267

**Il Presidente**

**Ing. Giuseppe Ferrandino**

**Il Segretario Generale**

**dr. Giovanni Amodio**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ll .....

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

.....  
.....  
.....

Ll .....

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....  
*[Signature]*

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

.....  
.....  
.....

Ll .....

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

*[Signature]*  
Il Responsabile del Servizio  
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare	e. 2537,60	Cap. 60/10	Missione 01.02
Somma stanziata in bilancio	e. 300000,00		Titolo 2
Somme già impegnate	e. 46318,20		
Somma disponibile	e. 253681,80		

IMPEGNO N. 63P

Ll .....

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

*[Signature]*  
Il Responsabile del Servizio  
Dott. Antonio Bernasconi

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

~~21 MAR. 2017~~  
Il Responsabile

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

## CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 8260 del 21 MAR. 2017

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

## TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_  
Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

## ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
- la delibera è legittima  
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio